

Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea**(Parere 2/15) ⁽¹⁾**

(Parere emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore — Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l'entrata in vigore dei Trattati UE e FUE — Competenza a concludere l'accordo — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 207, paragrafo 1, TFUE — Scambi di merci e di servizi — Investimenti esteri diretti — Appalti pubblici — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Concorrenza — Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile — Protezione sociale dei lavoratori — Tutela dell'ambiente — Articolo 207, paragrafo 5, TFUE — Servizi nel settore dei trasporti — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata — Norme di diritto derivato dell'Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti — Investimenti esteri diversi da quelli diretti — Articolo 216 TFUE — Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi — Successione di trattati in materia di investimenti — Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore — Disposizioni istituzionali dell'accordo — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati — Risoluzione delle controversie tra le Parti)

(2017/C 239/03)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig e M. Kocjan, agenti)

Dispositivo

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che costituiscono l'oggetto di una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri:

- le disposizioni della sezione A (Protezione degli investimenti) del capo 9 (Investimenti) dell'accordo suddetto, nei limiti in cui esse si riferiscono agli investimenti tra l'Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti;
- le disposizioni della sezione B (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati) del citato capo 9, e
- le disposizioni dei capi 1 (Obiettivi e definizioni generali), 14 (Trasparenza), 15 (Risoluzione delle controversie tra le Parti), 16 (Meccanismo di mediazione) e 17 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dell'accordo di cui sopra, nei limiti in cui esse si riferiscono alle disposizioni del summenzionato capo 9 e nella misura in cui queste ultime rientrano in una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 363 del 3.11.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — X/Ministerraad**(Causa C-68/15) ⁽¹⁾**

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Direttiva sulle società madri e figlie — Normativa tributaria — Imposta sugli utili societari — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte — Doppia imposizione — Fairness Tax)

(2017/C 239/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof